

	Repertorio numero:39.595	Raccolta numero: 11.427	Registrato a Viareggio
	ATTO MODIFICATIVO		il 28/11/2024 al n. 5961 serie 1T
	REPUBBLICA ITALIANA		
	L'anno duemilaventiquattro e questo giorno ventisei del mese		
	di novembre (26-11-2024).		
	In Pietrasanta, via Umbria n.5.		
	Innanzi a me, dottor Antonino Tumbiolo, notaio in		
	Pietrasanta, iscritto al Collegio Notarile di Lucca, è		
	presente il signor:		
	- CIPRIANI GABRIELE, nato a Viareggio il 1° agosto 1953,		
	domiciliato per la carica presso la sede dell'infrascritta		
	associazione, il quale interviene al presente atto nella sua		
	qualità di Presidente pro-tempore, della "VENERABILE		
	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VIAREGGIO ODV" , con		
	sede in Viareggio, via Felice Cavallotti n.97, iscritta al		
	REA LU-163100, codice fiscale, partita IVA e numero di		
	iscrizione presso il Registro delle Imprese della Toscana		
	Nord Ovest 00278870464, già con personalità giuridica,		
	accertata, ai sensi dell'art.12 del C.C., con deliberazione		
	del Consiglio Regionale della Toscana n.265 del 9 giugno		
	1992, e già iscritta nel Registro Regionale del Volontariato		
	ex L.R.T. 26 aprile 1993 n.28, con Decreto del Presidente		
	della Giunta Regionale Toscana n.1017 del 26 aprile 1994 e		
	oggi iscritta al RUNTS rep.n.78700.		
	Detto comparente, cittadino italiano, della identità		

	personale del quale io notaio sono certo,	
	premette	
	- che con delibera di cui al verbale di Consiglio ai miei	
	rogiti in data 31 maggio 2021 rep.n.38.275/10.415,	
	registrato a Viareggio in data 1° giugno 2021 al n.3153 la	
	"Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di	
	Viareggio" ha approvato il nuovo Statuto dell'Ente in	
	attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo	
	n.117/2017, conferendo al Presidente i poteri per porre in	
	atto eventuali modifiche richieste dalla normativa o	
	autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche	
	statutarie approvate;	
	- che il Comune di Lucca con comunicazione in data 28	
	ottobre 2024 prot.n.194334 ha richiesto, ai fini del	
	perfezionamento per l'iscrizione del suddetto Ente nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'adeguamento	
	dello statuto a quanto disposto dall'art.24 del D.lgs	
	117/2017.	
	Tutto ciò premesso ratificato e fermo stante da formare	
	parte integrante e sostanziale del presente atto il signor	
	CIPRIANI GABRIELE, quale Presidente pro-tempore, della	
	"VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VIAREGGIO"	
	ODV , in forza della delibera di cui sopra, dichiara di	
	modificare come modifica gli articoli 3), 4), 17), 27, 28),	
	29), 30), 48) e 52) dello statuto sociale, che divengono del	
	2	

	seguente tenore:	
	"Articolo 3 - Elementi giuridici	
	L'Arciconfraternita di Misericordia di Viareggio è	
	costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo	
	settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo	
	settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. L'	
	Arciconfraternita è iscritta al n. 108 del registro	
	regionale delle persone giuridiche private, istituito ai	
	sensi del D.P.R. del 10.2.2000 n. 361.	
	La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico,	
	associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei	
	canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni 321-326	
	"Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto	
	Canonico.	
	L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro,	
	ha struttura ed organizzazione democratiche e svolge la	
	propria attività prevalentemente in favore di terzi,	
	avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato	
	dei propri associati. "	
	"Articolo 4 - Finalità	
	Scopo dell'Arciconfraternita è l'esercizio volontario, per	
	amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia,	
	corporali e spirituali, del pronto soccorso e	
	dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale	
	che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con	

	ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	L'Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte	
	quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle	
	circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a	
	contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e	
	delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti,	
	attuando nei propri settori di intervento opere di	
	promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla	
	dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita	
	civile della società a misura d'uomo, curando anche	
	l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di	
	carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la	
	Civiltà dell'amore.	
	In particolare, l'Arciconfraternita può svolgere, senza	
	scopo di lucro, in via esclusiva o prevalente per il	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale le seguenti attività di cui all'art. 5 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:	
	a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali	
	il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei	
	portatori di disabilità;	
	b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e	
	socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli	
	anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e	

	ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di	
	accoglienza (quali dormitorio) , di diagnosi, di cura e di	
	prevenzione;	
	c) la promozione della donazione di sangue, derivati e di	
	organi;	
	d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile	
	nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla	
	salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle	
	risorse naturali;	
	e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche	
	professionale, nonché l'attività di informazione e culturali	
	di interesse sociale con finalità educative;	
	f) iniziative di formazione universitaria,	
	post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare	
	interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica,	
	finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e	
	al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del	
	bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali,	
	artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale,	
	incluse le attività di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale, anche attraverso elementi di	
	informazione e promozione delle attività istituzionali,	

	oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed	
	iniziative di radio/video-diffusione;	
	h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	i) la protezione di minori in stato di disagio familiare;	
	l) l'organizzazione e la gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	m) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di	
	carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare	
	bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o	
	lavorativi;	
	n) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a	
	persone colpite da indigenza ed infermità od a persone	
	svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino	
	l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita	
	di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;	
	p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del	
	patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la	
	riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata;	
	q) la promozione della cultura della legalità, della pace	
	tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata	
	nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili,	

	sociali e politici, delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco;	
	r) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e	
	continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di	
	modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,	
	inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico.	
	L'Arciconfraternita può compiere anche attività diverse	
	rispetto a quelle di interesse generale a condizione che	
	queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività	
	di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle	
	risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali	
	attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche	
	volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse	
	generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti	
	stabiliti a livello normativo e regolamentare. A questo	
	fine, la Confraternita può, tra le altre attività,	
	effettuare:	
	a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti	
	nel Camposanto dell'Arciconfraternita od in altri cimiteri	
	secondo richiesta;	
	b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari,	
	compresa la costituzione di enti e società, nonché	

	l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri	
	enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini	
	istituzionali;	
	c) la gestione di attività commerciali purché risultino	
	strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;	
	d) la partecipazione a gare e bandi per la gestione di	
	attività di vario genere purché sempre strumentali al	
	perseguimento dei fini istituzionali;	
	e) servizio medico ambulatoriale; d) ogni altra attività	
	diversa stabilita dal Consiglio."	
	"Articolo 17 - Qualifiche dei confratelli	
	I confratelli attivi sono coloro che accettano l'obbligo del	
	servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore	
	dell'Arciconfraternita. Costituiscono il corpo funzionale	
	della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti	
	sociali.	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono	
	iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.	
	I Confratelli acquisiscono diritto di elezione dopo due anni	
	dalla data di iscrizione e L'elettorato attivo e passivo	
	presuppone di essere regolare con il pagamento delle quote.	
	I confratelli attivi che, per un anno intero non prestano	
	più alcun servizio nelle opere, a seguito di delibera del	
	Magistrato, passano alla categoria degli ordinari, nella	
	quale rimangono fino a quando non sarà ripresa l'attività di	

	servizio attivo.	
	I confratelli ordinari sono coloro che sostengono moralmente	
	e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e	
	assieme ai confratelli attivi costituiscono il corpo	
	funzionale della Arciconfraternita stessa, godono di tutti i	
	diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di	
	voto attivo trascorsi 3 mesi dall'iscrizione nel libro degli	
	associati.	
	I confratelli acquisiscono diritto di elezione dopo due anni	
	dalla data di iscrizione e risultano in regola con i	
	pagamenti delle quote.	
	Tutti i confratelli sono tenuti a versare ogni anno la quota	
	sociale che sarà stabilita dal Magistrato annualmente con	
	apposito regolamento. Godono dell'esenzione della quota	
	sociale i confratelli attivi che, secondo le norme del	
	regolamento, avranno compensato la detta quota coi servizi	
	prestati durante l'anno. Oltre la quota sociale annuale ogni	
	ascritto dovrà pagare la tassa di ammissione. Godono	
	dell'esenzione dalla quota annua il Rev. Sig. Correttore, i	
	Capoguardia benemeriti, benemeritissimi le Suore infermiere	
	di S. Camillo, le Suore della Congregazione di Santa Marta e	
	le consorelle e i confratelli onorari.	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i confratelli che	
	sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati	
	ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni dalla data	

	di iscrizione che risultano in regola con i pagamenti delle	
	quote.	
	L'Arciconfraternita può prevedere la figura del Sostenitore:	
	sono considerati Sostenitori della Misericordia tutte le	
	persone che non rivestono la qualifica di associato, ma	
	contribuiscono al sostentamento dell'Arciconfraternita con	
	donazioni di qualsiasi genere, non partecipando però agli	
	organi sociali della stessa.	
	L'Arciconfraternita, nello spirito di non discriminazione e	
	di integrazione, può consentire lo svolgimento delle	
	attività di volontariato a non iscritti con le modalità	
	previste da apposito regolamento approvato dal Magistrato."	
	"Articolo 27 - Quorum costitutivo	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione	
	con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi	
	diritto al voto, in proprio o per delega, mentre in seconda	
	convocazione è validamente costituita qualunque sia il	
	numero dei presenti, in proprio o per delega, sempreché tale	
	numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.	
	Ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendo	
	delega scritta, ad altro confratello avente diritto al voto	
	il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore	
	di più di una delega. Ogni associato ha diritto ad un voto."	
	"Articolo 28 - Quorum deliberativo	
	L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei	

	voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano	
	fra i votanti. Qualora i presenti siano in numero dispari la	
	delibera è vinta con la metà più 1 dei voti con	
	arrotondamento all'unità superiore.	
	I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti	
	rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno	
	diritto di voto. I componenti del Collegio dei Sindaci	
	revisori non hanno diritto di voto nelle delibere	
	concernenti il bilancio.	
	Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e	
	devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e	
	scissione da parte dell'Assemblea sono previste le	
	particolari norme di cui agli artt. 48 e 51. Con apposito	
	regolamento l'Assemblea potrà svolgersi in collegamento	
	audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza	
	(videoconferenza, teleconferenza, tramite software da	
	remoto)."	
	"Articolo 29 - Attribuzioni	
	L'Assemblea ha il compito di:	
	a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in	
	conformità con le norme vigenti, corredato della relazione	
	del Presidente sull'attività dell'Arciconfraternita svolta	
	nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei	
	sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di	
	Controllo;	

	b) esaminare le questioni di carattere generale e di	
	indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di	
	concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le	
	relative deliberazioni;	
	c) eleggere due confratelli componenti della Commissione	
	Elettorale di Controllo in occasione del rinnovo parziale	
	del Consiglio ed il Collegio dei Sindaci revisori;	
	d) nominare l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti, ove obbligatorio;	
	e) deliberare, sulle modifiche del presente statuto proposte	
	dal Consiglio;	
	f) approva, su proposta del Magistrato, il Regolamento	
	generale;	
	g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	o la scissione della Confraternita."	
	"Articolo 30 - Attribuzioni	
	Il Consiglio è l'organo di indirizzo dell'Arciconfraternita.	
	Ciascuno dei suoi componenti ha ampia facoltà di verifiche e	
	controllo sull'attività dell'Associazione delle società	
	controllate e partecipate, sull'operato del Presidente e del	
	Magistrato.	
	In particolare:	

	a) provvede al suo interno alla nomina del Magistrato	
	eleggendo il Presidente, il Vice Presidente, il	
	Provveditore, i quattro deputati conservatori ed il	
	Segretario dell'Associazione;	
	b) delibera sull'acquisto e la vendita o la permuta di beni	
	immobili e per la creazione di passività ipotecarie nonché	
	stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo	
	Statuto;	
	c) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo	
	cedibili né alienabili, i beni mobili, immobili	
	istituzionali e le cose aventi carattere storico ed	
	artistico, né carte e documenti di qualunque genere,	
	particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'	
	Arciconfraternita;	
	d) esprime un parere obbligatorio sulle norme di attuazione	
	del presente statuto e sui regolamenti organizzativi	
	necessari al buon funzionamento del Sodalizio;	
	e) esprime un parere sulle norme generali relative allo	
	stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e	
	di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori	
	in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed	
	adotta i relativi provvedimenti;	
	f) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di	
	inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;	
	g) provvede alla nomina di due membri del Consiglio facenti	

	parte la Commissione Elettorale di Controllo di cui	
	all'art.42 del presente Statuto;	
	h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza	
	(decadenza e radiazione)."	
	"Articolo 48 - Riforma dello statuto	
	La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal	
	Magistrato secondo la norma di cui all'art.33 punto i), è	
	presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta,	
	da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli	
	iscritti. Il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria	
	con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del	
	numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché	
	l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.	
	L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui	
	all'art.25 e con le indicazioni di cui al comma precedente	
	ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la	
	sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso	
	dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale	
	delle Misericordie d'Italia.	
	Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente	
	costituita con i quorum previsti dall'art.27 maggiorati di	
	uno, mentre per la loro approvazione occorre il voto	
	favorevole di almeno i due terzi presenti all'Assemblea. Non	
	possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di	
	voti, gli artt. 2, 5 e 7 i quali definiscono la	

	irrinunciabile fisionomia dell'Arciconfraternita e le	
	garanzie delle essenzialità della sua vita associativa. "	
	"Articolo 52 - Devoluzione del patrimonio	
	A seguito dello scioglimento, i beni residui della	
	Arciconfraternita sono devoluti per mezzo di delibera	
	assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga	
	attività istituzionale e finalità analoghe, secondo le	
	indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli	
	aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del	
	registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	L'Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la	
	trasformazione, la fusione o la scissione dell'	
	associazione. Tali operazioni sono effettuate secondo le	
	modalità di cui all'art.42-bis, c.c."	
	Il signor Cipriani Gabriele legale rappresentate della	
	"VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VIAREGGIO	
	ODV" mi consegna il testo aggiornato dello Statuto Sociale	
	che, composto di n.53 articoli si allega al presente atto	
	sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa	
	concorde dispensa del comparente.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale	
	ho dato lettura al comparente che lo approva.	
	Scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio,	
	occupa sedici pagine di quattro fogli di carta fin qui, e	
	viene sottoscritto alle ore sedici e trenta.	

[illegible]

	ALLEGATO "A" alla raccolta numero:11.427	
	STATUTO	
	"VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VIAREGGIO" ODV	
	Articolo 1 - Denominazione	
	È costituita in Viareggio l'Associazione ente del Terzo set-	
	tore denominata "VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICOR-	
	DIA DI VIAREGGIO" ODV con sede nel Comune di VIAREGGIO, Dio-	
	cesi di Lucca.	
	La Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Viareggio	
	più avanti designata Arciconfraternita ha sede morale e lega-	
	le in Viareggio, Diocesi di Lucca, in locali propri che essa	
	adopera per le sue riunioni e per la sua attività e ammini-	
	strazione. E' stata fondata il 18 Aprile 1826 e riconosciuta	
	per decreto del 19 Dicembre 1826 col titolo di Compagnia del	
	SS. Sacramento e Carità Cristiana. Si divide dalla Compagnia	
	del SS. Sacramento nel 1838; fu poi ricostituita nel 1857	
	col nome che porta tutt'ora, sotto i gloriosi e divini auspi-	
	ci del SS. Redentore e di Maria SS. Addolorata, ed ottenne	
	la sanzione superiore con decreto dell' i. e r. Ministro de-	
	gli affari ecclesiastici in data 3 maggio 1857 e con regio	
	decreto, in data 19 Gennaio 1896, fu riconosciuta quale Isti-	
	tuzione Pubblica di Beneficenza ed elevata alla dignità di	
	Arciconfraternita con lettera apostolica di S.S. Pio XII del	
	21 Novembre 1940.	
	In conformità a deliberazione consiliare n.25 del	

	24/01/1992, è stata presentata istanza alla Regione Toscana	
	per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto	
	privato, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale	
	n. 396/88 e ai sensi dell'art. 1 n. 4 e 6 del D.P.C.M.	
	16/02/1990.	
	Il Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n.	
	265 del 9/06/1992 ha accertato la natura privata dell'Asso-	
	ciatione e pertanto non più da classificare I.P.A.B. ai sen-	
	si della legge n. 6972 del 17/07/1990, bensì Associazione	
	con personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del C.C.	
	Articolo 2 - Principi ispiratori	
	L'Arciconfraternita di Misericordia di Viareggio è una Asso-	
	ciatione di Confratelli avente per scopo la costante afferma-	
	zione della carità e della fraternità cristiana attraverso	
	la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e	
	corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contri-	
	buendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamen-	
	to del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco	
	della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio	
	Vaticano II.	
	Venera come suo speciale patrono il SS. Redentore nella ter-	
	za domenica di luglio. Compatroni sono Maria SS. Addolorata	
	e il Confratello S. Antonio Maria Pucci.	
	Articolo 3 - Elementi giuridici	
	L'Arciconfraternita di Misericordia di Viareggio è costitui-	

	ta agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore i-	
	scritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella	
	sezione a) Organizzazioni di Volontariato. L' Arciconfrater-	
	nita è iscritta al n. 108 del registro regionale delle perso-	
	ne giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. del	
	10.2.2000 n. 361.	
	La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazio-	
	ne di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311	
	"Norme comuni" e dei canoni 321-326 "Associazioni private di	
	fedeli" del Codice di Diritto Canonico.	
	L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro,	
	ha struttura ed organizzazione democratiche e svolge la pro-	
	pria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendo-	
	si in modo preminente dell'attività di volontariato dei pro-	
	pri associati.	
	Articolo 4 - Finalità	
	Scopo dell'Arciconfraternita è l'esercizio volontario, per a-	
	more di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, cor-	
	porali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento	
	nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale	
	ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico	
	potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazio-	
	ne Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	L'Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte	
	quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle cir-	

	costanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contri-	
	buire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cau-	
	se di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando	
	nei propri settori di intervento opere di promozione dei di-	
	ritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana,	
	nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della so-	
	cietà a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale	
	mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di	
	culto affinché si affermi la Civiltà dell'amore.	
	In particolare, l'Arciconfraternita può svolgere, senza sco-	
	po di lucro, in via esclusiva o prevalente per il persegui-	
	mento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia-	
	le le seguenti attività di cui all'art. 5 del decreto legi-	
	slativo 3 luglio 2017, n. 117:	
	a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali	
	il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei	
	portatori di disabilità;	
	b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e so-	
	cio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anzia-	
	ni ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e	
	a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglien-	
	za (quali dormitorio) , di diagnosi, di cura e di prevenzio-	
	ne;	
	c) la promozione della donazione di sangue, derivati e di or-	
	gani;	

	d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile	
	nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguar-	
	dia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e al-	
	l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche	
	professionale, nonché l'attività di informazione e culturali	
	di interesse sociale con finalità educative;	
	f) iniziative di formazione universitaria,	
	post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare	
	interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, fi-	
	nalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al	
	successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bulli-	
	smo e al contrasto della povertà educativa;	
	g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, ar-	
	tistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, inclu-	
	se le attività di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale, anche attraverso elementi di informazione e promo-	
	zione delle attività istituzionali, oltre ad attività di edi-	
	toria e stampa in genere ed iniziative di radio/vi-	
	deo-diffusione;	
	h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	i) la protezione di minori in stato di disagio familiare;	
	l) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilet-	

	tantistiche;	
	m) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di caratte-	
	re residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni so-	
	ciali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	n) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei mi-	
	granti;	
	o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a	
	persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svan-	
	taggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso	
	al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimen-	
	ti o prodotti od il sostegno a distanza;	
	p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimo-	
	nio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riquali-	
	ficazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati	
	alla criminalità organizzata;	
	q) la promozione della cultura della legalità, della pace	
	tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata	
	nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, socia-	
	li e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco;	
	r) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e	
	continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o at-	
	traverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modi-	
	co valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi vo-	
	lontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,	

	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	il pubblico.	
	L'Arciconfraternita può compiere anche attività diverse ri-	
	spetto a quelle di interesse generale a condizione che que-	
	ste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di	
	interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risor-	
	se, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività	
	in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e	
	gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e	
	siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a li-	
	vello normativo e regolamentare. A questo fine, la Confrater-	
	nita può, tra le altre attività, effettuare:	
	a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti	
	nel Camposanto dell'Arciconfraternita od in altri cimiteri	
	secondo richiesta;	
	b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compre-	
	sa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di	
	partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risulti-	
	no strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;	
	c) la gestione di attività commerciali purché risultino stru-	
	mentali al perseguimento dei fini istituzionali;	
	d) la partecipazione a gare e bandi per la gestione di atti-	
	vità di vario genere purché sempre strumentali al persegui-	
	mento dei fini istituzionali;	
	e) servizio medico ambulatoriale; d) ogni altra attività di-	

	versa stabilita dal Consiglio.	
	Articolo 5 - Attività di formazione	
	L'Arciconfraternita provvede a sostenere e promuovere la co-	
	scienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni	
	corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo	
	svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario	
	dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e	
	con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indi-	
	cate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Ita-	
	lia.	
	Articolo 6 - Sezioni	
	Per l'espletamento delle proprie attività l'Arciconfraterni-	
	ta potrà costituire apposite sezioni.	
	Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordina-	
	mento regolamentato da specifiche norme di attuazione e fun-	
	zionamento all'uopo emanate dal Magistrato dell'Arciconfra-	
	ternita.	
	Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche	
	In relazione al carattere cristiano inerente la vita associa-	
	tiva, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo	
	Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attra-	
	verso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".	
	Articolo 8 - Emblema	
	L'emblema dell'Arciconfraternita, è formato da uno scudo sor-	
	montato da una corona; lo scudo racchiude un ovale, con so-	

	pra un teschio; nell'ovale, diviso orizzontalmente in due	
	metà sono rappresentati in alto una croce rossa in campo	
	bianco fra le iniziali gotiche (cifre) F e M e in basso, in	
	campo nero, un cuore trafitto, da destra a sinistra, da una	
	spada.	
	Articolo 9 - Veste	
	La divisa storica dei confratelli è costituita da una cappa	
	di tela nera con (buffa) cappuccio, stretta ai fianchi da un	
	cordone con Rosario; viene indossata, per tradizione, nelle	
	cerimonie religiose e nelle funzioni di rappresentanza.	
	Per il servizio di soccorso ed assistenza è adottata una di-	
	versa divisa idonea allo scopo stabilita dal Magistrato in	
	ottemperanza dei regolamenti vigenti e delle indicazioni del-	
	la Confederazione delle Misericordie d'Italia, a tutela del	
	principio di uniformità di immagine del movimento.	
	Porta lo stemma comune delle altre Confraternite sorelle ope-	
	ranti sul territorio italiano.	
	Tale stemma ha carattere nazionale secondo il modello appro-	
	vato dalla Confederazione.	
	Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale	
	L'Arciconfraternita aderisce agli organi Confederali. Ferma	
	l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della	
	Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confede-	
	razione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per	
	tutti gli iscritti dell'Arciconfraternita la spirituale ap-	

	partenenza alla grande famiglia dei confratelli delle Miseri-	
	cordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa,	
	nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di ne-	
	cessità.	
	Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni	
	L'Arciconfraternita, per restare fedele ai suoi fondamentali	
	principi e per effetto dell'affiliazione alla Confederazione	
	Nazionale delle Misericordie d'Italia, non potrà partecipare	
	a manifestazioni di qualunque genere che non abbiano caratte-	
	re religioso, sociale o assistenziale.	
	In particolare l'Arciconfraternita non può aggregarsi che ad	
	istituzioni ad essa congeneri nello spirito religioso e nei	
	fini e senza pregiudizio della propria autonomia.	
	Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro	
	L'Arciconfraternita trae i mezzi per il proprio funzionamen-	
	to e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:	
	a) quote e contributi degli iscritti;	
	b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;	
	c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche fi-	
	nalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documen-	
	tate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini sta-	
	tutari;	
	d) contributi comunitari e di organismi internazionali;	
	e) donazioni e lasciti testamentari;	
	f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzio-	

	ne secondo la normativa nazionale e regionale localmente vi-	
	gente.	
	g) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte fondi;	
	Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di	
	interesse generale, secondo il significato dato a tale acce-	
	zione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere rea-	
	lizzate:	
	a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli	
	associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di atti-	
	ività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti	
	dalla legge e dallo statuto;	
	b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;	
	c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante	
	partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economi-	
	ca nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al per-	
	seguimento degli scopi statutari.	
	L'Arciconfraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventua-	
	li utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo	
	delle attività funzionali al perseguimento dello scopo isti-	
	tuzionale di solidarietà sociale.	
	Le opere di Misericordia prestate dai confratelli sono gra-	
	tuite.	
	E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avan-	
	zi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad	
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed al-	

	tri componenti degli organi sociali, anche nel caso di reces-	
	so o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto associativo.	
	Articolo 13 - Il volontario	
	Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni	
	loro prestazione di attività.	
	E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qual-	
	siasi forma di compenso.	
	Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la pro-	
	pria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere com-	
	piuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale mot-	
	to delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito".	
	Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere	
	di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confra-	
	telli distinzioni aventi puro carattere morale.	
	L'Arciconfraternita iscrive in apposito registro i volontari	
	che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario.	
	L'Arciconfraternita rimborsa al volontario solamente le spe-	
	se effettivamente sostenute e documentate per l'attività pre-	
	stata, entro i limiti e con le modalità previste dalle dispo-	
	sizioni vigenti.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al-	

	tro rapporto di lavoro retribuito con l’Arciconfraternita di	
	cui il volontario è socio o associato o tramite il quale	
	svolge la propria attività volontaria.	
	L’Arciconfraternita può prevedere, in coerenza con lo statu-	
	to, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri	
	dei volontari.	
	Articolo 14 - Gruppi operativi	
	L’Arciconfraternita promuove il volontariato giovanile.	
	Per tutti gli altri settori di attività caritative può costi-	
	tuire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamen-	
	to e delegando quale responsabile un componente del Magistra-	
	to.	
	CAPO - II	
	REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA	
	E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	
	Articolo 15 - Corpo Sociale	
	Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, so-	
	no chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Con-	
	sorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunan-	
	za delle idealità morali e delle iniziative caritative che	
	sono alla base istituzionale dell’ Arciconfraternita.	
	Questi si suddividono in due categorie:	
	a) Confratelli attivi;	
	b) Confratelli ordinari.	
	Articolo 16 - Iscrizione	

	L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Presidente.	
	Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.	
	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.	
	Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Arciconfraternita.	
	Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze (attribuzioni) e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.	
	L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.	
	I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Arciconfraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comune	

	nicazione fax o telematico purché risulti provata la data di	
	invio.	
	Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella	
	quale dichiara di aver preso visione della documentazione ri-	
	chiesta e si impegna a non divulgarla.	
	Articolo 17 - Qualifiche dei confratelli	
	I confratelli attivi sono coloro che accettano l'obbligo del	
	servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore	
	dell'Arciconfraternita. Costituiscono il corpo funzionale	
	della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti socia-	
	li.	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono i-	
	scritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.	
	I Confratelli acquisiscono diritto di elezione dopo due anni	
	dalla data di iscrizione e L'elettorato attivo e passivo pre-	
	suppone di essere regolare con il pagamento delle quote.	
	I confratelli attivi che, per un anno intero non prestano	
	più alcun servizio nelle opere, a seguito di delibera del Ma-	
	gistrato, passano alla categoria degli ordinari, nella quale	
	rimangono fino a quando non sarà ripresa l'attività di servi-	
	zio attivo.	
	I confratelli ordinari sono coloro che sostengono moralmente	
	e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e	
	assieme ai confratelli attivi costituiscono il corpo funzio-	
	nale della Arciconfraternita stessa, godono di tutti i dirit-	

	ti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto	
	attivo trascorsi 3 mesi dall'iscrizione nel libro degli asso-	
	ciati.	
	I confratelli acquisiscono diritto di elezione dopo due anni	
	dalla data di iscrizione e risultano in regola con i pagamen-	
	ti delle quote.	
	Tutti i confratelli sono tenuti a versare ogni anno la quota	
	sociale che sarà stabilita dal Magistrato annualmente con ap-	
	posito regolamento. Godono dell'esenzione della quota socia-	
	le i confratelli attivi che, secondo le norme del regolamen-	
	to, avranno compensato la detta quota coi servizi prestati	
	durante l'anno. Oltre la quota sociale annuale ogni ascritto	
	dovrà pagare la tassa di ammissione. Godono dell'esenzione	
	dalla quota annua il Rev. Sig. Correttore, i Capoguardia be-	
	nemeriti, benemeritissimi le Suore infermiere di S. Camillo,	
	le Suore della Congregazione di Santa Marta e le consorelle	
	e i confratelli onorari.	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i confratelli che	
	sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati	
	ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni dalla data	
	di iscrizione che risultano in regola con i pagamenti delle	
	quote.	
	L'Arciconfraternita può prevedere la figura del Sostenitore:	
	sono considerati Sostenitori della Misericordia tutte le per-	
	sone che non rivestono la qualifica di associato, ma contri-	

	buiscono al sostentamento dell’Arciconfraternita con donazio-	
	ni di qualsiasi genere, non partecipando però agli organi so-	
	ciali della stessa.	
	L’Arciconfraternita, nello spirito di non discriminazione e	
	di integrazione, può consentire lo svolgimento delle atti-	
	vità di volontariato a non iscritti con le modalità previste	
	da apposito regolamento approvato dal Magistrato.	
	Articolo 18 - Requisiti di iscrizione	
	Per essere iscritti all’Arciconfraternita occorre essere di	
	principi morali e cristiani e tenere una condotta integra an-	
	che sotto il profilo della normativa penale. I confratelli	
	si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la	
	loro opera i fini istituzionali dell’Arciconfraternita e so-	
	no tenuti al versamento della quota associativa annuale de-	
	terminata dal Magistrato.	
	La quota o contributo associativo è intrasmissibile.	
	Articolo 19 - Classificazione Iscritti	
	Il Corpo dell’Arciconfraternita è composto:	
	1. Di Ufficiali	
	2. Di un Correttore	
	3. Di Confratelli/Consorelle	
	Gli Ufficiali dell’Arciconfraternita si distinguono in supe-	
	riori ed inferiori.	
	Sono ufficiali superiori i 24 Consiglieri, che costituiscono	
	il Consiglio dell’Arciconfraternita.	

	Sono ufficiali inferiori il Segretario, il Sottosegretario,	
	il Sottoprovveditore e i capi guardia quando non facciano	
	parte del Consiglio.	
	Tutti gli ufficiali dell'Arciconfraternita prestano l'opera	
	loro gratuitamente e pagano la quota annua che ciascuno di	
	essi deve come confratello, salvo i casi specifici di esen-	
	zione di cui all'art.17 del presente statuto.	
	Sono confratelli e consorelle i soggetti di cui all'art. 15	
	del presente statuto.	
	CAPO III	
	DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI	
	Articolo - 20 - Doveri dei confratelli	
	Gli iscritti alla Confraternita devono:	
	a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni ema-	
	nate dagli organi dell'Arciconfraternita;	
	b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia	
	all'interno dell'Associazione che nella vita privata;	
	c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con	
	spirito di umana e cristiana carità;	
	d) tenere nei confronti dei confratelli preposti alle cari-	
	che sociali un comportamento corretto e di massima collabora-	
	zione;	
	e) collaborare alle iniziative dell'Arciconfraternita e par-	
	tecipare alle riunioni;	
	f) partecipare alle iniziative di carattere generale promos-	

	se dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Ita-	
	lia;	
	g) assolvere al pagamento della quota associativa.	
	Articolo 21 - Provvedimenti disciplinari	
	I confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti	
	disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito,	
	con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie	
	giustificazioni:	
	a) ammonizione;	
	b) sospensione a tempo determinato;	
	c) decadenza;	
	d) radiazione;	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai	
	punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di	
	cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso,	
	in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Consi-	
	glio il quale decide, sentito l'interessato ed il Presiden-	
	te, con parere definitivo.	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai	
	punti c) e d) è del Consiglio e valgono le disposizioni del	
	successivo art. 22.	
	Articolo 22 - Perdita della qualità di iscritto	
	La qualità di iscritto all'Arciconfraternita si perde per di-	
	missioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimis-	
	sioni qualora il confratello presenti al Magistrato, in for-	

	ma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto	
	di confratello.	
	Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti	
	essenziali di appartenenza all'Associazione di cui all'art.	
	17. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richia-	
	mo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previ-	
	sti all'art. 20 oppure rimanga moroso per oltre un biennio	
	nel pagamento della quota sociale, salvo il caso di cui	
	all'art. 33 lett. n) dilazione di pagamento.	
	Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile,	
	per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto	
	all'Associazione.	
	La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente	
	la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale ver-	
	so l'Arciconfraternita.	
	I provvedimenti di decadenza e di radiazione sono proposti	
	motivatamente dal Presidente al Consiglio. Della proposta di	
	decadenza o di radiazione deve essere data comunicazione	
	scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magi-	
	strato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie dedu-	
	zioni. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto.	
	Il provvedimento irrogato dal Consiglio potrà essere revoca-	
	to qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno de-	
	terminato previa nuova domanda da presentarsi, da parte	
	dell'interessato, al Presidente, con le modalità di cui	

	all'artt. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà,	
	l'accettazione e se riconferire al richiedente, sentito il	
	Consiglio, i diritti di cui godeva in precedenza.	
	L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ri-	
	presentata prima di un anno dalla data di irrogazione del	
	provvedimento di decadenza.	
	CAPO IV	
	ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA	
	Articolo 23 - Gli Organi	
	Sono organi dell'Arciconfraternita:	
	a) L'Assemblea;	
	b) Il Consiglio;	
	c) Il Magistrato;	
	d) Il Presidente;	
	e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.	
	L'ASSEMBLEA	
	Articolo 24 - Composizione	
	L'Assemblea è sovrana ed è composta dai confratelli attivi	
	ed ordinari ed è presieduta dal Presidente o, in sua assen-	
	za, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal compo-	
	nente del Magistrato più anziano di età.	
	Articolo 25 - Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il	
	mese di giugno, per l'approvazione del bilancio nelle forme	
	previste dalla normativa vigente e nel mese di ottobre per	

	la nomina di due confratelli a membri della Commissione Elet-	
	torale di Controllo in occasione del rinnovo parziale di un	
	terzo dei membri del Consiglio. L'Assemblea è convocata dal	
	Presidente dandone massima diffusione tra gli aderenti, at-	
	traverso affissione di avviso di convocazione nelle sedi so-	
	ciali ed operative, 15 giorni prima della data fissata per	
	la riunione, nonché con l'utilizzo di strumenti telematici.	
	L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'a-	
	dunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti	
	da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta an-	
	che per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora	
	dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti	
	dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposi-	
	to registro. Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pub-	
	bliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'Associa-	
	zione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a	
	10 giorni.	
	Articolo 26 - Assemblea straordinaria	
	L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque pe-	
	riodo e specificamente:	
	a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un	
	decimo dei Confratelli aventi diritto;	
	b) quando il Consiglio o l'Organo di controllo per gravi e	
	motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano	
	all'unanimità la convocazione al Magistrato;	

	c) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di	
	cui alle lettere a), b) il Presidente deve convocare e tene-	
	re l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui	
	dell'art. 25.	
	Articolo 27 - Quorum costitutivo	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione	
	con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi di-	
	ritto al voto, in proprio o per delega, mentre in seconda	
	convocazione è validamente costituita qualunque sia il nume-	
	ro dei presenti, in proprio o per delega, sempreché tale nu-	
	mero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. O-	
	gni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendo delega	
	scritta, ad altro confratello avente diritto al voto il qua-	
	le, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più	
	di una delega. Ogni associato ha diritto ad un voto.	
	Articolo 28 - Quorum deliberativo	
	L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei vo-	
	ti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra	
	i votanti. Qualora i presenti siano in numero dispari la de-	
	libera è vinta con la metà più 1 dei voti con arrotondamento	
	all'unità superiore.	
	I componenti il Magistrato nelle deliberazioni concernenti rispet-	
	tivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno dirit-	
	to di voto. I componenti del Collegio dei Sindaci revisori	
	non hanno diritto di voto nelle deliberazioni concernenti il bi-	

	lancio.	
	Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e	
	devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e	
	scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particola-	
	ri norme di cui agli artt. 48 e 51. Con apposito regolamento	
	l'Assemblea potrà svolgersi in collegamento audio/video at-	
	traverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconfe-	
	renza, teleconferenza, tramite software da remoto).	
	Articolo 29 - Attribuzioni	
	L'Assemblea ha il compito di:	
	a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in con-	
	formità con le norme vigenti, corredato della relazione del	
	Presidente sull'attività dell'Arciconfraternita svolta	
	nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sin-	
	daci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di Control-	
	lo;	
	b) esaminare le questioni di carattere generale e di indiriz-	
	zo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con	
	il Magistrato, adottando ove necessario, le relative delibe-	
	razioni;	
	c) eleggere due confratelli componenti della Commissione E-	
	lettorale di Controllo in occasione del rinnovo parziale del	
	Consiglio ed il Collegio dei Sindaci revisori;	
	d) nominare l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti, ove obbligatorio;	
	24	

	e) deliberare, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio;	
	f) approva, su proposta del Magistrato, il Regolamento generale;	
	g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita;	
	IL CONSIGLIO	
	Articolo 30 - Attribuzioni	
	Il Consiglio è l'organo di indirizzo dell'Arciconfraternita. Ciascuno dei suoi componenti ha ampia facoltà di verifiche e controllo sull'attività dell'Associazione delle società controllate e partecipate, sull'operato del Presidente e del Magistrato.	
	In particolare:	
	a) provvede al suo interno alla nomina del Magistrato eleggendo il Presidente, il Vice Presidente, il Provveditore, i quattro deputati conservatori ed il Segretario dell'Associazione;	
	b) delibera sull'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;	

	c) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedi-	
	bili né alienabili, i beni mobili, immobili istituzionali e	
	le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e do-	
	cumenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, re-	
	lativi alla vita dell' Arciconfraternita;	
	d) esprime un parere obbligatorio sulle norme di attuazione	
	del presente statuto e sui regolamenti organizzativi necessa-	
	ri al buon funzionamento del Sodalizio;	
	e) esprime un parere sulle norme generali relative allo sta-	
	to giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di	
	quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in	
	linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta	
	i relativi provvedimenti;	
	f) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di	
	inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;	
	g) provvede alla nomina di due membri del Consiglio facenti	
	parte la Commissione Elettorale di Controllo di cui al-	
	l'art.42 del presente Statuto;	
	h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza (de-	
	cadenza e radiazione);	
	Articolo 31 - Composizione	
	Il Consiglio si compone di 24 membri nominati dal corpo so-	
	ciale di cui agli artt. 15 e 17 del presente Statuto. Alle	
	riunioni del Consiglio viene invitato il Correttore il quale	
	partecipa senza diritto di voto.	

	Per essere eletti nel Consiglio occorre aver maturato, alla	
	data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data	
	di iscrizione all' Arciconfraternita e non appartenere a con-	
	fessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i	
	principi fondativi della Confraternita.	
	Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio, confra-	
	telli con legami di coniugio, di parentela fino al secondo	
	grado e di affinità fino al secondo grado, nonché i soggetti	
	eletti alle e cariche di Sindaco revisore, o nominati come	
	Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti.	
	Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio il personale dipen-	
	dente dell'Arciconfraternita, dalle sue società controllate	
	o partecipate, e i confratelli che abbiano rapporti di inte-	
	resse con l'Arciconfraternita e con società da questa con-	
	trollate o partecipate.	
	Tutti i componenti il Consiglio stanno in carica tre anni e	
	possono essere rieletti. Il Consiglio si rinnova annualmente	
	per un terzo, e a questo fine escono ogni anno di cari-	
	ca gli otto più anziani per ordine di nomina.	
	L'elezioni ordinarie hanno luogo in un giorno festivo del	
	mese di novembre. Quelle straordinarie devono essere indet-	
	te, per intero, quando sia sciolto il Consiglio; o parzial-	
	mente, per reintegrare il numero dei suoi membri, quando	
	sia ridotto a meno di 18. Il luogo, giorno ed ora delle vota-	

	zioni sono fissati dal Magistrato. Il seggio elettorale è	
	composto di 5 membri designati dal Magistrato preferibilmen-	
	te fra gli elettori, compresi i Capiguardia, ma anche tra il	
	personale dipendente.	
	E' presieduto da chi, secondo il regolamento, gode la prece-	
	denza fra i colleghi. Quando, trascorsi 15 minuti dall'o-	
	ra stabilita nell'avviso di convocazione, il seggio non	
	sia completo, gli elettori presenti nominano, a scheda segre-	
	ta, coloro che devono surrogare i mancanti, osservate le pre-	
	scrizioni del capoverso precedente. Costituito il seggio, o-	
	gni votante consegna piegata nelle mani del Presidente del	
	Seggio, per essere deposta nell'urna, una scheda contenen-	
	te i nomi di coloro che vorrà eleggere a far parte del Consi-	
	glio. Le urne dovranno restare aperte per non meno di quat-	
	tro ore. Finita la votazione e dal seggio compiutosi in pre-	
	senza degli adunati lo spoglio delle schede, il Presidente	
	proclama eletti a Consiglieri quelli che hanno riportato il	
	maggior numero di voti e, a parità di voti, quelli primi i-	
	scritti nel ruolo generale dell' Arciconfraternita. Ai Consi-	
	glieri la cui elezione fosse nulla, si sostituisce chi ri-	
	portò maggior numero di voti, dopo gli altri eletti valida-	
	mente. Gli eletti nelle elezioni ordinarie del mese di novem-	
	bre, entrano in carica col principio dell'anno successivo;	
	gli eletti in quelle straordinarie, entrano in carica imme-	
	diatamente. L'anno principiato si ha per intiero.	

	Il consigliere in caso di dimissioni, rinuncia, decesso, de-	
	cadenza e radiazione verrà sostituito con il primo dei non e-	
	letti nell' anno di votazione dello stesso. Il surrogante	
	sta in carica per quel tempo per il quale avrebbe dovuto ri-	
	manervi il Consigliere che surroga.	
	Articolo 32 - Adunanze	
	Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Magistrato lo ri-	
	tenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presi-	
	dente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consi-	
	glio. Il Consiglio può essere convocato anche dal Presidente	
	del Sindaco dei Revisori con richiesta scritta e motivata.	
	L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà	
	contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato	
	almeno 5 giorni prima della data fissata anche a mezzo posta	
	elettronica, dovrà comunque essere garantita la conoscenza	
	dell'ordine del giorno ai consiglieri. Il Consiglio delibera	
	validamente in prima convocazione con la presenza di almeno	
	la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da	
	indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza	
	di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza semplice, in caso di parità di voti la	
	proposta è da considerarsi rigettata. Le votazioni si fanno	
	per alzata di mano e per appello nominale, quando questo sia	
	richiesto dal Presidente o da almeno otto Consiglieri. Le de-	
	liberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio se-	

	greto.	
	Con apposito regolamento il Consiglio potrà svolgersi in col-	
	legamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione	
	a distanza (videoconferenza, teleconferenza, tramite softwa-	
	re da remoto).	
	IL MAGISTRATO	
	Articolo 33 - ATTRIBUZIONI	
	Il Magistrato è l' organo di governo dell'Arciconfraternita	
	e delibera su tutte le materie non riservate specificatamen-	
	te all'Assemblea ed al Consiglio. In particolare:	
	a) all'amministrazione dell'Arciconfraternita ivi compreso	
	l'acquisto e la vendita o la permuta di beni mobili e di au-	
	tomezzi;	
	b) redige, sentito il Consiglio, le norme di attuazione del	
	presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organiz-	
	zativo necessario al buon funzionamento della Confraternita;	
	c) delibera, sentito il Consiglio, le norme generali relati-	
	ve allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento eco-	
	nomico e di quiescenza del personale dipendente e dei colla-	
	boratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigen-	
	te ed adotta i relativi provvedimenti;	
	d) sovrintende ai rapporti con il personale dipendente e	
	provvede alla predisposizione del regolamento organico per	
	la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e	
	delle mansioni dello stesso;	

	e) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	f) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Arciconfraternita, salva la ratifica del Consiglio o dell'Assemblea alla prima riunione successiva;	
	g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza e propone quelli da sottoporre al Consiglio;	
	h) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;	
	i) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole del Consiglio, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli aventi diritto;	
	l) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Arciconfraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;	
	m) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di in-	

	teresse dell'Arciconfraternita;	
	n) determina l'ammontare della quota associativa che ogni	
	Confratello deve versare annualmente per il funzionamento	
	dell'Associazione a seconda della categoria di appartenenza	
	e ha la facoltà di concedere ai morosi una dilazione al paga-	
	mento delle quote sociali; trascorso il termine assegnato,	
	ne fa dichiarare la decadenza dall'Assemblea;	
	o) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie	
	d'Italia i nominativi di confratelli per il conferimento di	
	distinzioni al merito della carità e del servizio e nomina i	
	capo guardia onorari, benemeriti e benemeritissimi come pre-	
	visto da regolamento;	
	p) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in at-	
	to secondo le disponibilità e possibilità della Arciconfra-	
	ternita;	
	q) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato	
	il libro degli associati e il libro delle deliberazioni as-	
	sembleari;	
	r) esamina e approva la lista degli elettori e degli eleggi-	
	bili entro il 15 di ottobre di ogni anno come previsto da Re-	
	golamento Elettorale; nello stesso termine proclama i consi-	
	glieri scaduti al termine dell'anno in corso e stabilisce il	
	giorno della votazione;	
	s) provvede alla nomina di due membri del Magistrato non sca-	
	denti facenti parte la Commissione Elettorale di Controllo	

	di cui all'art. 42 del presente Statuto;	
	t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro po-	
	tere che il presente statuto non attribuisce specificatamen-	
	te ad altri organi della Arciconfraternita.	
	Articolo 34 - Composizione	
	Il Magistrato dei Conservatori è composto dal Presidente,	
	dal Vice Presidente, dal Provveditore e da 4 confratelli de-	
	nominati conservatori deputati. Tutti sono eletti dal Consi-	
	glio nel proprio seno.	
	Può partecipare alle riunioni il Correttore senza diritto di	
	voto.	
	L'elezioni ordinarie dei componenti il Magistrato si fanno	
	dal Consiglio nella sua prima adunanza che non avrà luogo	
	più tardi dell'otto di gennaio.	
	Il Consiglio provvederà, inoltre, a sostituire immediatamen-	
	te i Conservatori che venissero a mancare durante il corso	
	dell'anno.	
	Ogni membro del Magistrato decade dall'ufficio quando perda	
	la qualità di Consigliere, riacquistando la quale, può esse-	
	re rieletto.	
	Per i componenti del Magistrato valgono gli stessi limiti e	
	le stesse condizioni previste dall'art. 31 per i componenti	
	del Consiglio.	
	Il Presidente assegnerà ai vari membri del Magistrato gli in-	
	carichi ai quali gli stessi saranno preposti.	

	Articolo 35 - Adunanze	
	Il Magistrato si riunisce di norma almeno una volta il mese	
	e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessa-	
	rio oppure quando sia presentata domanda al Presidente da	
	parte di almeno tre dei suoi componenti o dal Presidente dei	
	Sindaci Revisori. In tali casi il Presidente provvede entro	
	15 giorni.	
	La convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere in-	
	viata almeno 5 giorni prima della data prestabilita. La con-	
	vocazione dovrà avvenire in forma scritta anche a mezzo po-	
	sta elettronica o messaggio telematico. Per il suo carattere	
	di organo di governo il Magistrato può essere convocato an-	
	che telefonicamente in caso di necessità ed urgenza e pertan-	
	to senza il previsto anticipo temporale suindicato. Il Magi-	
	strato è riunito e delibera validamente con la presenza di	
	almeno quattro componenti l'organo. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il vo-	
	to del Presidente. Le deliberazioni concernenti persone sono	
	adottate a scrutinio segreto.	
	Con apposito regolamento il Magistrato potrà svolgersi in	
	collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazio-	
	ne a distanza (videoconferenza, teleconferenza, tramite soft-	
	ware da remoto).	
	Articolo 36 - Il Presidente	

	Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio e	
	non può essere rieletto per non più di tre mandati consecuti-	
	vi e non potrà essere rieletto per almeno un anno.	
	E' il capo della Arciconfraternita, ne dirige e ne sorveglia	
	le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i pote-	
	ri di firma. Rappresenta la l'Associazione all'interno della	
	Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle	
	relative assemblee.	
	In particolare il Presidente:	
	a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e del-	
	le prerogative della Arciconfraternita e veglia sull'osser-	
	vanza dello statuto e dei regolamenti;	
	b) indice le riunioni di Magistrato e convoca il Consiglio e	
	l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;	
	c) attua le deliberazioni del Consiglio e del Magistrato;	
	d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le	
	carte ed i registri sociali;	
	e) vigila sulla disciplina e sul rispetto degli ordinamenti	
	da parte sia dei dipendenti che dei confratelli iscritti o	
	di chi altro faccia parte dell'istituzione e ne propone al	
	Magistrato l'eventuali sanzioni disciplinari;	
	f) cura, congiuntamente con il Segretario ed il Provvedito-	
	re, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;	
	g) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Mi-	
	sericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli	

	dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del	
	servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato	
	dal Consiglio anche tra persone esterne agli organi sociali.	
	In tal caso il segretario partecipa ai lavori degli organi	
	senza diritto di voto.	
	Articolo 39 - Il Provveditore	
	Il Provveditore è eletto dal Consiglio.	
	Il Provveditore cura congiuntamente con il Presidente ed il	
	Segretario la parte amministrativa di tutte le attività	
	dell'Arciconfraternita.	
	Provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei libri con-	
	tabili e a predisporre la bozza di bilancio nelle forme pre-	
	viste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.	
	Articolo 40 - Deputati	
	Ogni conservatore, ad eccezione del Vice Presidente e del	
	Provveditore, è deputato dal Presidente a speciali servizi	
	affidati dal Presidente stesso.	
	Spetta a ognuno di essi a curare l'esatta osservanza dello	
	Statuto e dei regolamenti rispetto al servizio affidatogli,	
	e provocare quei provvedimenti che crede opportuni, tanto	
	dal Presidente quanto dal Magistrato, secondo le rispettive	
	competenze.	
	Articolo 41 - Gratuità e durata degli organi sociali	
	Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gra-	
	tuito, durano in carica tre anni ed i Confratelli componenti	

	gli organi sociali sono rieleggibili.	
	Il Consiglio si rinnova annualmente per un terzo e a questo	
	fine escono ogni anno di carica gli otto più anziani per or-	
	dine di nomina. Ove in un organo si verifichi la mancanza di	
	un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi mem-	
	bri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica	
	per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano	
	automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.	
	I componenti gli organi della Arciconfraternita che per tre	
	riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato mo-	
	tivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.	
	Articolo 42 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo	
	L'Arciconfraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30	
	del d.lgs 117/2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea preferibilmente fra i	
	Confratelli dei quali almeno uno iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o degli Avvocati o dei Revisori Ufficiale dei Conti. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 31, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.	

	I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono es-	
	sere contemporaneamente eletti nel Magistrato.	
	Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifi-	
	ca dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i	
	presenti.	
	I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Ma-	
	gistrato e del Consiglio. Il Collegio delibera validamente	
	con la presenza di due componenti. I componenti il Magistra-	
	to ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concer-	
	nenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non	
	hanno diritto di voto.	
	Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei	
	parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs	
	117/2017, l'Arciconfraternita nomina, per mezzo di delibera	
	assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a	
	cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.	
	30, comma 6, del d. lgs 117/2017.	
	L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti	
	limiti non vengono superati.	
	Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo,	
	il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo	
	2399 del codice civile. I componenti dell'organo di control-	
	lo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo	

	di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere	
	posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il	
	libro delle proprie adunanze.	
	L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione le-	
	gale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi	
	di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d. lgs	
	117/2017.	
	L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la	
	funzione di revisione legale, deve essere composto da perso-	
	ne fisiche iscritte nell'apposito registro.	
	Articolo 43 - Il Correttore	
	L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordi-	
	nario Diocesano competente per territorio su proposta del	
	Consiglio. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno del-	
	la Arciconfraternita per le materie spirituali, religiose o	
	di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso	
	dell' Associazione e la preparazione spirituale e morale dei	
	Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di forma-	
	zione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" del-	
	la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tie-	
	ne la direzione delle funzioni sacre e delle feste religio-	
	se.	
	Il Correttore è confratello onorario e partecipa alle riunioni	
	dell'Assemblea, del Consiglio e del Magistrato, senza di-	
	ritto di voto.	

	Articolo 44 - La Commissione Elettorale di Controllo	
	La Commissione Elettorale di Controllo è composta da:	
	2 membri del Magistrato non scadenti:	
	2 membri del Consiglio non scadenti;	
	2 membri elettori tra i confratelli	
	1 Capo-guardia benemerito o benemeritissimo,	
	designati rispettivamente dal proprio organo di appartenenza.	
	La Commissione Elettorale di Controllo ha il compito, come	
	previsto da apposito regolamento Elettorale, di:	
	a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Pre-	
	sidente ed il Segretario;	
	b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri	
	del consiglio formata da un numero di candidati pari a quel-	
	lo dei consiglieri da eleggersi più 4.	
	c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del	
	Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno elet-	
	ti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno elet-	
	ti come supplenti.	
	Le liste devono riportare il nome e cognome dei candidati e	
	devono essere redatte in ordine alfabetico.	
	Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale	
	di Controllo proposte di candidature. In mancanza di queste	
	sarà la stessa Commissione a nominare i candidati.	
	Articolo 45 - Modalità di elezione degli organi	
	La Commissione Elettorale di Controllo forma una scheda ordi-	

	nata alfabeticamente dei candidati e l'indomani ne affigge	
	una copia all'Albo dell'Istituzione e una la trasmette al	
	Presidente dell'Arciconfraternita. Queste copie debbono es-	
	sere sottoscritte da tutti i membri della Commissione presen-	
	ti.	
	Per essere operanti le decisioni della Commissione Eletto-	
	rale di Controllo debbono essere prese da almeno quattro dei	
	suoi componenti riuniti in adunanza. Le riunioni della Com-	
	missione Elettorale di Controllo sono segrete. Contro l'ope-	
	rato della Commissione Elettorale di Controllo è ammesso	
	ricorso scritto indirizzato al Presidente della Commissione	
	entro tre giorni dalla data di affissione per la pub-	
	blicazione. Il ricorso per essere preso in esame dovrà reca-	
	re la firma di almeno undici Confratelli elettori, in pa-	
	ri con le tasse dovute all' Istituzione alla data del 15	
	del mese di ottobre di ogni anno.	
	Alle ore ventuno del terzo giorno utile per la presentazione	
	dei ricorsi la Commissione Elettorale di Controllo si in-	
	sedia, integrata dai Membri del Magistrato non scadenti di	
	carica, e delibera inappellabilmente sui ricorsi stessi.	
	Nell'estrema ipotesi che tutti i membri del Magistrato deca-	
	dano dalla carica di Consigliere, le decisioni sono	
	riservate alla Commissione Elettorale di Controllo.	
	Il Presidente della Commissione Elettorale di Controllo, ove	
	sia necessario formare una maggioranza, e solo in questo ca-	

	so, ha voto doppio. Le decisioni prese nel corso della se-	
	duta debbono essere affisse all'Albo e comunicate per	
	iscritto al Confratello.	
	La Commissione Elettorale di Controllo provvede a compi-	
	lare una lista di nominativi , di un numero di candidati	
	pari a quello dei Consiglieri da eleggersi più quattro.	
	Le operazioni della Commissione elettorale di Controllo deb-	
	bono concludersi comunque entro la mezzanotte del dieci di	
	novembre.	
	Il Presidente ricevuta la copia della lista dei candidati,	
	ne cura l'immediata pubblicazione all'Albo e convoca il Ma-	
	gistrato per la nomina del seggio elettorale secondo le	
	norme dell'art. 31 dello Statuto dell'Arciconfraternita e	
	tenendo presente che la qualifica di candidato è incompatibi-	
	le con la nomina a membro del seggio.	
	Il Presidente fa tempestivamente stampare a caratteri ben	
	visibili un congruo numero di copie della lista che costi-	
	tuiscono le schede da usarsi per la votazione. Queste	
	schede debbono dal Presidente dell'Arciconfraternita esse-	
	re consegnate al Presidente del seggio il giorno delle vota-	
	zioni, all'atto dell'insediamento del seggio stesso.	
	Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avran-	
	no riportato il maggior numero di voti.	
	A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggio-	
	re anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ul-	

	teriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di	
	età; successivamente si procederà al sorteggio.	
	Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osserver-	
	ranno le norme del Regolamento Elettorale vigente.	
	Articolo 46 - Composizione della Commissione Elettorale di	
	Controllo	
	I componenti la Commissione Elettorale di Controllo per le	
	funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nes-	
	sun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle	
	cariche per gli organi dell' Arciconfraternita.	
	Articolo 47 - Gratuità delle cariche elettive	
	Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per	
	dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al princi-	
	pio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Arci-	
	confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in	
	virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere	
	una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso	
	tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli	
	un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto	
	anche dello spirito di servizio per il quale accettano la ca-	
	rica.	
	Le incompatibilità di cui all'articolo 31 si estendono anche	
	tra le figure di Presidente e Presidente dei Sindaci Reviso-	
	ri.	
	Articolo 48 - Riforma dello statuto	

	La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistra-	
	to secondo la norma di cui all'art.33 punto i), è presentata	
	al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un nume-	
	ro di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.	
	Il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifi-	
	ca indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli ar-	
	ticoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione	
	degli emendamenti formulati dai proponenti.	
	L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui	
	all'art.25 e con le indicazioni di cui al comma precedente	
	ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la se-	
	de sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso	
	dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale	
	delle Misericordie d'Italia.	
	Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costi-	
	tuita con i quorum previsti dall'art.27 maggiorati di uno,	
	mentre per la loro approvazione occorre il voto favorevole	
	di almeno i due terzi presenti all'Assemblea. Non possono es-	
	sere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli	
	artt. 2, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisiono-	
	mia dell'Arciconfraternita e le garanzie delle essenzialità	
	della sua vita associativa.	
	Articolo 49 - Regolamento generale	
	L'Assemblea approva, con la maggioranza dei due terzi dei	
	presenti, il Regolamento Generale, i cui articoli potranno	

	essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Ma-	
	gistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Re-	
	golamento Generale" riformabili con provvedimento dello stes-	
	so Magistrato.	
	Articolo 50 - Mancato funzionamento dell'Arciconfraternita	
	In caso di situazioni interne tali che non rendano possibile	
	il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e delle sue	
	attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di	
	provvedere in merito o sia andata deserta e non possano ope-	
	rare gli organi ordinari, il Presidente dell'Arciconfraterni-	
	ta segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie	
	d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la	
	richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della	
	vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta,	
	per le medesime ragioni di cui al precedente capoverso,	
	potrà essere presentata anche da almeno un decimo dei Confra-	
	telli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Ita-	
	lia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inu-	
	tilmente il tentativo di ripresa della normale attività asso-	
	ciativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario	
	Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti	
	e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché al-	
	la convocazione dell'Assemblea degli associati per la rico-	
	stituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'As-	
	semblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga	

	priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazio-	
	nale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia rite-	
	nuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle	
	autorità competenti.	
	Articolo 51 - Scioglimento dell'Arciconfraternita	
	L'Arciconfraternita non potrà essere sciolta per delibera As-	
	sembleare se non si verificano circostanze eccezionali che	
	rendano assolutamente impossibile il suo funzionamento e fi-	
	no a quando non venga meno un numero di Confratelli tale da	
	mantenere attivi gli organi sociali e da consentire lo svol-	
	gimento anche parziale delle opere di carità e di assisten-	
	za. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea	
	straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presi-	
	dente o dal Delegato di cui all'art. 50. Per la delibera di	
	scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali moda-	
	lità di convocazione, di presenza di Confratelli e della spe-	
	ciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre	
	quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempesti-	
	vo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie	
	d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato	
	per esprimere il suo parere nonché per dare la propria even-	
	tuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà del-	
	la Arciconfraternita. Con la delibera di scioglimento l'As-	
	semblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi	
	fra coloro che sono stati iscritti all' Arciconfraternita.	

[illegible]